

STATUTO MODIFICATO
(ai sensi del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 attuato con D.M. 106/2020)

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
“LUCA PELLONI”o.d.v.

INDICE

Articolo 1 - Costituzione e sede
Articolo 2 - Carattere dell'Associazione
Articolo 3 - Durata dell'Associazione
Articolo 4 - Scopi dell'Associazione
Articolo 5 - Requisiti dei soci
Articolo 6 - Ammissione e diritti dei soci
Articolo 7 - Categorie dei soci
Articolo 8 - Doveri dei soci
Articolo 9 - Sanzioni disciplinari
Articolo 10 - Perdita della qualifica di socio
Articolo 11 - Organi dell'Associazione
Articolo 12 - Partecipazione all'Assemblea
Articolo 13 - Convocazione dell'Assemblea
Articolo 14 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea
Articolo 15 - Forma di votazione dell'Assemblea
Articolo 16 - Compiti dell'Assemblea
Articolo 17 - Compiti del Consiglio Direttivo
Articolo 18 - Composizione del Consiglio Direttivo
Articolo 19 - Riunioni del Consiglio Direttivo
Articolo 20 - Compiti del Presidente
Articolo 21 - Collegio dei Probiviri
Articolo 22 - Segretario dell'Associazione
Articolo 23 - Il Tesoriere-Economo
Articolo 24 - Patrimonio dell'Associazione
Articolo 25 - Entrate dell'Associazione
Articolo 26 - Destinazione degli avanzi di gestione
Articolo 27 - Durata del periodo di contribuzione
Articolo 28 - Diritti dei soci al patrimonio sociale
Articolo 29 - Bilanci
Articolo 30 - Scioglimento e liquidazione dell'Associazione
Articolo 31 - Clausola compromissoria
Articolo 32 – Rinvio

ARTICOLO 1 - Costituzione e sede

1. È costituita l'associazione di volontariato denominata "Associazione LucaPelloni ODV" (di seguito denominata "Associazione") con sede in Porto San Giorgio (FM), ai sensi della legge quadro sul volontariato e del D.LGS 117/2017, essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di organizzazioni di volontariato.
2. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
3. La variazione della sede legale all'interno dello stesso comune non necessita della variazione statutaria.

ARTICOLO 2 - Carattere dell'Associazione

1. L'Associazione è apartitica, svolge attività di volontariato attraverso le prestazioni personali, spontanee e gratuite dei suoi aderenti e non persegue in alcun modo finalità lucrative.
2. L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.

ARTICOLO 3 - Durata dell'Associazione

1. La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 4 - Scopi e attività dell'associazione

1. L'Associazione persegue lo scopo di diffondere la cultura dello sport in ogni sua forma, quale veicolo di benessere personale e psico-fisico di ogni individuo, attraverso la promozione della funzione educativa dello sport sia nella crescita individuale che nella collettività e svolge le seguenti attività con soci volontari.

Le attività di interesse generale svolte sono le seguenti:

- **educazione, istruzione e formazione professionale**, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le **attività culturali di interesse sociale con finalità educativa** ;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

In particolare le attività sono di seguito elencate:

- a. promuovere ed organizzare eventi sportivi non agonistici ed attività ludico ricreative;
- b. sostenere economicamente soggetti svantaggiati che non abbiano materiale possibilità di accedere all'esercizio di attività sportive;
- c. organizzare campagne di informazione e sensibilizzazione aventi ad oggetto i concreti benefici che l'attività sportiva produce sull'organismo umano nonché sull'importanza dello sport quale primario strumento di prevenzione delle malattie e tutela della salute;
- d. sostenere ed incentivare la realizzazione, lo sviluppo e l'ottimizzazione di strutture sportive pubbliche;
- e. svolgere iniziative volte a favorire l'istituzione, l'allestimento e la realizzazione di parchi ed aree verdi, idonei ad incoraggiare la pratica diretta di attività sportive;
- f. organizzare eventi culturali (convegni, dibattiti, mostre) attraverso i quali realizzare iniziative di raccolta fondi da utilizzare per l'acquisto di materiale sportivo e/o comunque necessario all'attività sportiva;
- g. svolgere ogni altro tipo di attività necessaria al raggiungimento degli scopi statuari.

2. L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.
 3. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.
- L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

ARTICOLO 5 - Requisiti dei soci

1. Possono essere soci dell'Associazione i cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, che condividano le finalità e i principi statutari dell'Associazione.
2. L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

ARTICOLO 6 - Ammissione e diritti dei soci

1. L'ammissione dei soci è libera.
 2. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.
 3. La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.
 4. La domanda di ammissione viene presentata per iscritto al Presidente.
- In caso di rigetto della domanda, il Presidente deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
- Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del consiglio direttivo, che versano ogni anno l'eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione.
- Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.
- Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente e presso la sede legale dell'Associazione entro 15 giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: libera valutazione e richiesta copie in forma scritta.
5. La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
 6. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.
 7. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo

temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

8. L'adesione all'Associazione garantisce all'associato maggiorenne il diritto di voto in Assemblea ed il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

ARTICOLO 7 - Categorie dei soci

1. L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:

a. fondatori;

b. ordinari.

c. volontari

2. Sono soci fondatori coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

3. Sono soci ordinari coloro che pagano la quota di ammissione e la quota annuale stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

4. L'associazione si avvale di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Regolamento del Volontario.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

5. La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione; in particolare, tutti i soci pagano la medesima quota sociale minima ed hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione ed a stabilire la struttura e gli indirizzi mediante il voto espresso in Assemblea.

ARTICOLO 8 - Doveri dei soci

1. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

2. Il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

3. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese autorizzate dal Consiglio Direttivo ed effettivamente sostenute, secondo opportuni criteri e parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo e approvati dall'Assemblea.

4. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo, e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

ARTICOLO 9 - Sanzioni disciplinari

1. Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione, potranno essere irrogate dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

a. richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;

b. sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;

c. espulsione.

2. Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare è ammesso ricorso al Collegio

dei Proviviri. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia del medesimo.

3. Il ricorso dovrà essere promosso dall'incolpato, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento sanzionatorio; l'impugnazione del provvedimento disciplinare avviene mediante l'invio del ricorso, corredato di motivi, al Consiglio Direttivo; il ricorso dovrà essere comunicato anche ai singoli membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni del Collegio dei Proviviri saranno emanate entro trenta giorni dalla ricezione del ricorso, e comunicate al ricorrente entro trenta giorni successivi alla decisione.

ARTICOLO 10 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.

L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

ARTICOLO 11 - Organi dell'Associazione

1. Organi dell'Associazione sono:

- a. il Consiglio Direttivo;
- b. l'Assemblea generale dei soci;
- c. il Collegio dei Proviviri.

2. Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese autorizzate dal Consiglio Direttivo ed effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

4. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

ARTICOLO 12 - Partecipazione all'Assemblea

1. L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

2. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all'Associazione.

3. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale.

4. L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a. per decisione del Consiglio Direttivo;
- b. su richiesta indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno un terzo dei soci;

ARTICOLO 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta

opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione.

Per l'assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto.

2. L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

a. sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

3. Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile.

ARTICOLO 14 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

2. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.

3. L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

4. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall'Assemblea.

6. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. Il verbale dell'Assemblea figurerà nell'apposito libro sociale.

7. Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea, fungendo questi da Segretario.

8. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

9. In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

10. L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

11. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

12. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

ARTICOLO 15 - Forma di votazione dell'Assemblea

1. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per Appello nominale o con voto segreto.

2. L'elezione degli organi sociali è disciplinata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'Assemblea in occasione della seduta elettorale.

3. In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni aderente all'Associazione ha diritto a un voto.

ARTICOLO 16 - Compiti dell'Assemblea

1. All'Assemblea in sede ordinaria spettano i seguenti compiti:
 - a. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntiva e preventiva del Consiglio Direttivo;
 - b. eleggere i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
 - c. fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi;
 - d. approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - e. discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
2. All'Assemblea in sede straordinaria spettano i seguenti compiti:
 - a. deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
 - b. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - c. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
3. È facoltà dei soci, previa relativa richiesta scritta e sottoscritta da almeno un quinto dei soci inviata ai membri del Consiglio Direttivo entro un mese dalla data dell'Assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea.

ARTICOLO 17 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei soci della gestione dell'Associazione ed ha il compito di:
 - a. convocare l'Assemblea;
 - b. predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea;
 - c. predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
 - d. dare esecuzione alle delibere Assembleari;
 - e. predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
 - f. ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
 - g. deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
 - h. predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
 - i. deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
 - j. dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
 - k. procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
 - l. in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
 - m. deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
 - n. deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra isoci;
 - o. redigere l'eventuale regolamento interno;
 - p. procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
 - q. irrogare le sanzioni disciplinari.

ARTICOLO 18 - Composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è formato da cinque a nove membri nominati dall'Assemblea ordinaria.
2. Tutto il Consiglio Direttivo, deve essere composto da soci e dura in carica tre anni.
3. Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.
4. Esso elegge nel suo seno: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere-Economo.
5. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.
6. Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.
7. Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di due terzi dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea straordinaria.
8. Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

ARTICOLO 19 - Riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al quadrimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti.
2. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante email, almenocinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica, via fax o posta elettronica senza il rispetto del suddetto termine. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta elettronica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.
3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.
4. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
5. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
6. I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.
7. Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.
8. Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.
9. Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ARTICOLO 20 - Compiti del Presidente

1. Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed ingiudizio, l'Associazione stessa.
2. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
3. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
4. Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.
6. In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro venti giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.
7. In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.
8. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo Del Presidente.

ARTICOLO 21 - Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna; esso è costituito da tre membri eletti dall'Assemblea ed ha il compito di:
 - a. interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
 - b. emettere se richiesti pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
 - c. dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti e fra organismi dirigenti.
 2. Le decisioni del Collegio dovranno esser prese nel rispetto del diritto al contraddittorio e sono inappellabili.
 3. Delle proprie riunioni il Collegio redige apposito verbale.
 4. Il Collegio dei Probiviri dura in carica quattro anni e può essere rieletto.
 5. L'incarico di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
- Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

ARTICOLO 22 - Segretario dell'Associazione

1. Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'Assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

ARTICOLO 23 - Il Tesoriere-Economo

1. Il Tesoriere-Economo cura la gestione amministrativa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità,effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.

ARTICOLO 24 - Patrimonio dell'Associazione

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.
2. Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

ARTICOLO 25 - Entrate dell'Associazione

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - a. dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria;
 - b. dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
 - c. da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
 - d. da versamenti volontari degli associati;
 - e. da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
 - f. da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
 - g. da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
 - h. da donazioni e lasciti;
 - i. da contributi di imprese e privati;
 - j. da altre entrate, diverse da quelle sopra elencate, compatibili con il profilo giuridico e fiscale dell'organizzazione di volontariato.
 - k. L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi e entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli art. 5,6 e7 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117.

ARTICOLO 26 - Destinazione degli avanzi di gestione

1. L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 27 - Durata del periodo di contribuzione

1. I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci.
2. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

ARTICOLO 28 - Diritti dei soci al patrimonio sociale

1. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.
2. I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.
3. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ARTICOLO 29 – Bilanci

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.
2. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.
3. Entro i quindici giorni precedenti la data dell'annuale Assemblea ordinaria dei soci, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del Bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione della stessa Assemblea.
4. I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.
Entro il 15 Aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre all'Assemblea degli associati entro il 30 Aprile per la definitiva approvazione.
L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 Aprile per la definitiva approvazione.

ARTICOLO 30 - Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

1. In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
2. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.
Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117.

ARTICOLO 31 - Clausola compromissoria

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.

ARTICOLO 32 – Rinvio

1. Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui al d.lgs 117 del 03.07.2017 e successive modifiche, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Porto San Giorgio, 13 dicembre 2022

IL PRESIDENTE
Associazione LucaPelloni ODV
Maria Teresa Antinori